



# *Ministero della Transizione Ecologica*

Direzione Generale per il Risanamento Ambientale

Il Direttore Generale

**Decreto con determinazione motivata di conclusione negativa, ex articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, della conferenza di servizi decisoria, indetta con nota del 23 dicembre 2020 con protocollo n. 108594/MATTM, relativa al sito di bonifica di interesse nazionale di “Crotone-Cassano-Cerchiara”, avente ad oggetto le determinazioni in merito al documento “Analisi di rischio. Area Kroton Gres Industrie Ceramiche srl - ex Sasol - Revisione Integrale”. Sasol Italy SpA.**

**Vista** la Legge 8 luglio 1986, n. 349 recante “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale”;

**Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in particolare gli articoli 14 e segg.;

**Visto** il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;

**Visto** il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 18 settembre 2001, n. 468 recante “Regolamento recante: Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale” che individua il sito “Crotone-Cassano-Cerchiara” come intervento di bonifica di interesse nazionale;

**Visto** il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 26 novembre 2002 recante la perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale “Crotone-Cassano-Cerchiara”;

**Visto** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, in particolare gli articoli 242 e 252;

**Visto** il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 304 del 9 novembre 2017 recante “Nuova perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale di Crotone, Cassano e Cerchiara”;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 97 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione”;

**Visto** il Decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 18 novembre 2019, n. 132, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i Beni e le Attività Culturali, delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, dello Sviluppo Economico, degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

✓ Resp. Div.: Distaso L.  
Ufficio: RiA\_03  
Data: 17/03/2021

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019 recante il conferimento al dott. Giuseppe Lo Presti dell'incarico di Direttore della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

**Visto** il Decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino di attribuzioni per i Ministeri" che all'articolo 2 rinomina il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in Ministero della Transizione Ecologica;

**Visto** il documento "Analisi di rischio sanitaria-ambientale. Area Kroton Gres Industrie Ceramiche - ex Sasol", trasmesso dalla Sasol Italy SpA con nota del 12 ottobre 2018, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 20460/STA del 16 ottobre 2018;

**Visto** il verbale della conferenza di servizi istruttoria tenutasi, in forma semplificata e in modalità sincrona, il 30 maggio 2019 per l'esame del documento "Analisi di rischio sanitaria-ambientale. Area Kroton Gres Industrie Ceramiche - ex Sasol", che ha ritenuto, in base ai parerei pervenuti, di chiedere alla Sasol Italy SpA di presentare una rielaborazione completa dell'Analisi di rischio;

**Visto** il documento "Analisi di rischio. Area Kroton Gres Industrie Ceramiche - ex Sasol - Revisione Integrata", trasmesso, in nome e per conto della Sasol Italy SpA, dall'Ing. Giovanni Ferro con nota del 29 agosto 2019 con protocollo n. 4325, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 17633/STA del 2 settembre 2019;

**Vista** la nota della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 4 settembre 2019 con protocollo n. 17890/STA, con la quale si chiede all'ARPA Calabria, all'ASP di Crotone, all'INAIL e all'ISPRA un parere in merito al documento "Analisi di rischio. Area Kroton Gres Industrie Ceramiche - ex Sasol - Revisione Integrata";

**Visto** il parere congiunto dell'ARPA Calabria e dell'ISPRA sul documento "Analisi di rischio. Area Kroton Gres Industrie Ceramiche - ex Sasol - Revisione Integrata" trasmesso dall'ISPRA con nota del 29 novembre 2019 con protocollo n. 67714, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e del Mare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 24619/STA del 29 novembre 2019;

**Visto** il parere dell'INAIL sul documento "Analisi di rischio. Area Kroton Gres Industrie Ceramiche - ex Sasol - Revisione Integrata", trasmesso con nota del 9 dicembre 2019 con protocollo n. 10917, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e del Mare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 25362/STA del 9 dicembre 2019;

**Vista** la nota dell'ex Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 dicembre 2019 con protocollo n. 26671/exSTA, con la quale si chiede all'ISPRA e all'ARPA Calabria un chiarimento in merito ad una delle osservazioni contenute nel citato parere trasmesso con nota del 29 novembre 2019 con protocollo n. 67714;

**Vista** la nota dell'ISPRA del 30 marzo 2020 con protocollo n. 14453, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 22306/MATTM del 30 marzo 2020, con la quale si forniscono i chiarimenti richiesti dal Ministero con la nota del 30 dicembre 2019 con protocollo n. 26671/exSTA;

**Visto** il certificato di destinazione urbanistica relativa all'area oggetto del documento "Analisi di rischio. Area Kroton Gres Industrie Ceramiche - ex Sasol - Revisione Integrata" trasmesso dal Comune di Crotone con nota del 9 settembre 2020 con protocollo n. 52449, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 70002/MATTM del 9 settembre 2020;

**Vista** la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 settembre 2020 con protocollo n. 73252/MATTM, con la quale è stata indetta una conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, per l'approvazione del documento "Analisi di rischio. Area Kroton Gres Industrie Ceramiche - ex Sasol - Revisione Integrale";

**Vista** la nota dello Studio Antonini, in qualità di Curatore Fallimentare della Kroton Gres 2000 - Industrie Ceramiche srl, del 24 settembre 2020, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 74386/MATTM del 24 settembre 2020;

**Vista** la nota della Sasol Italy SpA del 9 ottobre 2020, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 80188/MATTM del 9 ottobre 2020, con la quale si chiede la trasformazione della conferenza di servizi decisoria indetta con nota del 21 settembre 2020 con protocollo n. 73252/MATTM in modalità sincrona;

**Vista** la nota della Regione Calabria del 19 ottobre 2020 con protocollo n. 336765, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 83784/MATTM del 19 ottobre 2020, con la quale la Regione aderisce al parere sul documento "Analisi di rischio. Area Kroton Gres Industrie Ceramiche - ex Sasol - Revisione Integrale" formulato dall'ARPA Calabria in qualità di proprio organo tecnico;

**Visto** il parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro e Crotone sul documento "Analisi di rischio. Area Kroton Gres Industrie Ceramiche - ex Sasol - Revisione Integrale", trasmesso con nota del 18 novembre 2020 con protocollo n. 2371, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 95248/MATTM del 19 novembre 2020, pervenuto in ritardo rispetto al termine indicato nella nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 settembre 2020 con protocollo n. 73252/MATTM;

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 170/RIA del 24 novembre 2020 con la determinazione motivata di conclusione negativa, ex articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, della conferenza di servizi decisoria, indetta con nota del 21 settembre 2020 con protocollo n. 73252/MATTM sul documento "Analisi di rischio. Area Kroton Gres Industrie Ceramiche - ex Sasol - Revisione Integrale";

**Vista** la nota del 5 dicembre 2020 trasmessa, in nome e per conto della Sasol Italy SpA, dallo Studio B&P Avvocati, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 101958/MATTM del 7 dicembre 2020, contenenti le osservazioni al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 170/RIA del 24 novembre 2020 formulate ai sensi dell'articolo 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

**Vista** la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 dicembre 2020 con protocollo n. 103259/MATTM, con la quale, su istanza della Sasol Italy SpA, sono stati inoltrati i citati pareri formulati dalla Regione Calabria e dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro e Crotone, concedendo una proroga di dieci giorni per la presentazione di ulteriori osservazioni al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 170/RIA del 24 novembre 2020;

**Vista** la nota del 17 dicembre 2020 trasmessa, in nome e per conto della Sasol Italy SpA, dallo Studio B&P Avvocati, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 106251/MATTM del 17 dicembre 2020, con la quale vengono fornite ulteriori osservazioni in merito al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 170/RIA del 24 novembre 2020;

**Vista** la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 23 dicembre 2020 con protocollo n. 108594/MATTM, con

la quale è stata indetta una conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, avente ad oggetto le determinazioni in merito al documento “Analisi di rischio. Area Kroton Gres Industrie Ceramiche - ex Sasol - Revisione Integrale”, al fine di valutare le controdeduzioni relative al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 170/RIA del 24 novembre 2020 trasmesse, in nome e per conto della Sasol Italy SpA, dallo Studio B&P Avvocati con le note del 5 dicembre 2020 e del 17 dicembre 2020;

**Vista** la nota della Regione Calabria del 28 dicembre 2020 con protocollo n. 425977, acquisita al protocollo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 109476/MATTM del 28 dicembre 2020, con la quale si aderisce al parere che sarà formulato dall’ARPA Calabria in qualità di organo tecnico della Regione;

**Vista** la nota del Comune di Crotone del 26 gennaio 2021 con protocollo n. 5438, acquisita al protocollo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 7287/MATTM del 26 gennaio 2021, con la quale si comunica che il Comune intende conformarsi ai pareri tecnici che verranno espressi dagli enti tecnici coinvolti nel procedimento;

**Visto** il parere dell’INAIL trasmesso con nota del 15 febbraio 2021 con protocollo n. 1016, acquisita al protocollo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 15484/MATTM del 15 febbraio 2021;

**Visto** il parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro e Crotone trasmesso con nota del 21 febbraio 2021 con protocollo n. 792, acquisita al protocollo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 18896/MATTM del 23 febbraio 2021;

**Visto** il parere congiunto dell’ARPA Calabria e dell’ISPRA trasmesso dall’ARPA Calabria con nota dell’8 marzo 2021 con protocollo n. 7483, acquisita al protocollo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 23846/MATTM dell’8 marzo 2021;

**Visto** il parere congiunto dell’ARPA Calabria e dell’ISPRA trasmesso dall’ISPRA con nota dell’8 marzo 2021 con protocollo n. 10913, acquisita al protocollo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 23909/MATTM dell’8 marzo 2021;

**Tenuto conto** che, nella nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 23 dicembre 2020 con protocollo n. 108594/MATTM, è stato indicato il termine di 10 giorni dal ricevimento della nota stessa per la richiesta al soggetto proponente, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, di integrazioni documentali o approfondimenti, nonché chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche Amministrazioni;

**Tenuto conto** che, nella nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 23 dicembre 2020 con protocollo n. 108594/MATTM, è stato indicato il termine di 45 giorni dal ricevimento della nota stessa per la trasmissione, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, delle proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, formulate in termini di assenso o dissenso e recanti, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso;

**Considerato** che l’articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prescrive l’adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria, con gli effetti di cui all’articolo 14-quater, qualora siano stati acquisiti esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora l’Amministrazione ritenga, sentiti i privati e le altre Amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle Amministrazioni ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza;

**Valutate** le osservazioni presentate, in nome e per conto della Sasol Italy SpA, dallo Studio B&P Avvocati con le note del 5 dicembre 2020 e del 17 dicembre 2020;

**Considerato** che le predette osservazioni non sono idonee a superare i motivi ostativi all'approvazione dell'Analisi di rischio evidenziati nei pareri dell'ARPA Calabria e dell'ISPRA sopra richiamati trasmessi con le note del 29 novembre 2019, del 30 marzo 2020 e dell'8 marzo 2021, costituenti parti integranti del presente provvedimento;

**Vista** l'ordinanza della Provincia di Crotone n. 1 del 13 marzo 2017, impugnata dalla Sasol Italy SpA e non sospesa dal TAR Calabria (RG 638/2017);

**Richiamato** l'articolo 252, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui in particolare prevede che il Ministero "si avvale per l'istruttoria tecnica del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (Snpa)";

**Considerato** che non si ravvisano ragioni per discostarsi dalle risultanze istruttorie espresse nei richiamati pareri dell'ARPA Calabria e dell'ISPRA del 29 novembre 2019, del 30 marzo 2020 e dell'8 marzo 2021;

**Considerato** che, in ragione di quanto sopra, il silenzio o il ritardo nell'acquisizione, in seno alla conferenza di servizi decisoria, delle valutazioni tecniche di ISPRA e ARPA Calabria (facenti parte di SNPA) non possono qualificarsi in termini silenzio-assenso, posto che, peraltro, i medesimi Enti si sono espressamente pronunciati in fase istruttoria con i pareri del 29 novembre 2019 e 30 marzo 2020, confermati con il parere dell'8 marzo 2021 tenuto conto delle osservazioni presentate dalla Sasol Italy SpA;

**Ritenuto** che, quanto alle osservazioni in ordine alla responsabilità della contaminazione della falda, ferme le valutazioni dell'ISPRA e dell'ARPA Calabria, la competenza in merito all'individuazione del responsabile della contaminazione è attribuita dall'articolo 244 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 alla Provincia competente per territorio e che, pertanto, allo stato, vista la citata ordinanza della Provincia di Crotone n. 1 del 13 marzo 2017, non risultano altri soggetti responsabili della contaminazione cui imputare gli obblighi di bonifica;

**Ribadito** che non vi sono i presupposti di legge (atti di assenso condizionato o atti di dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali alla decisione) per trasformare la conferenza di servizi decisoria asincrona in simultanea;

**Considerato** che il contraddittorio con la Sasol Italy SpA sia stato garantito, da ultimo, mediante la rinnovazione della conferenza di servizi decisoria in seguito alla determinazione negativa del procedimento, la quale produce ex lege gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

**Ritenuto** che, alla luce degli atti acquisiti mediante la conferenza, non sussistono i presupposti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza con gli effetti di cui all'articolo 14-quater della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

## DECRETA

### ARTICOLO UNICO

1. È concluso negativamente il procedimento avviato con la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 23 dicembre 2020 con protocollo n. 108594/MATTM, con la quale è stata indetta una conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, avente ad oggetto le determinazioni in merito al documento "Analisi di rischio. Area Kroton Gres Industrie Ceramiche - ex Sasol - Revisione Integrale", trasmesso, in nome e per conto della Sasol Italy SpA, dall'Ing.

Giovanni Ferro con nota del 29 agosto 2019 con protocollo n. 4325, al fine di valutare le controdeduzioni relative al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 170/RIA del 24 novembre 2020 trasmesse, in nome e per conto della Sasol Italy SpA, dallo Studio B&P Avvocati con le note del 5 dicembre 2020 e del 17 dicembre 2020.

2. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dal giorno della notifica.

**Il Direttore Generale**

**Giuseppe Lo Presti**

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)